

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 376 del 24/10/2001

Deliberazione n. 376 del 24/10/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3, 17.3.5

L'articolo 17, co. 12 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., laddove stabilisce che la stazione appaltante, per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro, provvede a dare "adeguata pubblicità", va inteso nel senso che detta pubblicità dovrà essere "funzionale" ossia che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico. Per gli affidamenti di incarichi inferiori a 40.000 Euro non può ritenersi sufficiente la pubblicazione del relativo avviso al solo albo pretorio comunale e per l'adeguata pubblicità devono essere scelte forme adeguate in relazione all'importanza ed all'entità degli incarichi da affidare, quali la pubblicazione, integrale o per estratto, su due quotidiani a maggior diffusione regionale, se non l'inserzione dello stesso avviso sulla G.U. ed eventualmente forme aggiuntive quali la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, di per sé comunque non sufficiente. Per gli affidamenti di incarichi inferiori a 40.000 Euro la procedura di scelta del progettista può prescindere da rigide formalità quali quelle stabilite dal regolamento attuativo della legge quadro per gli importi superiori, ma l'amministrazione deve comunque rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione e, a tal fine, deve preventivamente definire e rendere conoscibili ai partecipanti i criteri essenziali di valutazione che adotterà nella scelta, nonché il compenso professionale e l'importo complessivo stimato dell'intervento.

Deliberazione n. 376 del 24/10/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

Per gli affidamenti di incarichi professionali è giustificata l'esclusione dalla gara di associazioni temporanee di professionisti che in sede di offerta non hanno indicato il nominativo del capogruppo. È in contrasto con il disposto di cui all'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. l'affidamento collettivo di un unico incarico professionale a due distinte Associazioni temporanee di professionisti che non abbiano dato vita ad una società, ad un raggruppamento o comunque non abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall'articolo 1 della Legge 1815/1939.